



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



FIFO
**Federazione Italiana dei
Fornitori Ospedalieri di Beni
e Servizi**

- CODICE ETICO -

Sommario

INTRODUZIONE	3
PREMESSA	5
1. PRINCIPI	6
1.1 <i>ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI E ASSOCIATIVE</i>	6
1.2 <i>ETICA DEL LAVORO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI COLLABORATORI</i>	7
2. LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO: ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI E ASSOCIATIVE	9
2.1 - <i>CONCORRENZA</i>	10
2.2 - <i>PAGAMENTI, BENEFICI, UTILITÀ E PRATICHE ILLECITE</i>	10
2.3 - <i>TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI</i>	11
2.4 - <i>SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ</i>	11
2.5 - <i>RAPPORTI CON GLI ATTORI DEL SETTORE SANITARIO, CON LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE E LE TERZE PARTI. PRINCIPIO DI SOBRIETÀ E TRASPARENZA</i>	12
2.6.1. - <i>SUPPORTO AD ATTIVITÀ FORMATIVE ED EDUCAZIONALI ORGANIZZATE DA ORGANIZZAZIONI SANITARIE E/O TERZE PARTI</i>	18
2.7. - <i>DONAZIONI</i>	20
2.8. - <i>BORSE DI STUDIO</i>	20
2.9. - <i>PROGETTI DI RICERCA</i>	22
2.10. <i>OMAGGI AGLI OPERATORI SANITARI</i>	23
2.11. - <i>GARANZIA DELLA QUALITÀ</i>	24
3 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO	24
4 - LA TRASPARENZA DEI TRASFERIMENTI DI VALORE TRA GLI ASSOCIATI, GLI OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE E LE ALTRE TERZE PARTI	25
4.1 - <i>OBBLIGO DI TRASPARENZA</i>	25
4.2 - <i>METODOLOGIA</i>	26
5 - ORGANI DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO	27
5.1 - <i>ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	27
• <i>COMPOSIZIONE</i>	27
• <i>ATTRIBUZIONI</i>	27
• <i>SEGNALAZIONI</i>	28
• <i>CONVOCAZIONE</i>	28
6 ENTRATA IN VIGORE	29

INTRODUZIONE

FIFO è la Federazione Italiana dei Fornitori Ospedalieri, aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia e costituisce all'interno di questa il polo di rappresentanza delle Imprese Fornitrici - sia produttrici e sia distributrici - di beni e servizi sanitari, imprese che sono la migliore espressione della filiera nazionale di Pmi operanti nel comparto dei beni e dei servizi sanitari al servizio della salute dei cittadini.

La Federazione affilia e coordina le Associazioni Regionali e i soci delle stesse, in tutte le loro attività, rappresentando e tutelando sul piano nazionale gli interessi sociali, morali, professionali ed economici di una categoria, quella dei Fornitori ospedalieri di beni e servizi, che costituisce un segmento essenziale all'interno del sistema sanitario e che, attraverso la presenza di imprese specializzate dislocate su tutto il territorio nazionale, assicura la continuità e il livello di qualità delle cure ai cittadini tramite l'appropriatezza e la continuità delle prestazioni offerte.

FIFO e le imprese associate sono consapevoli di operare in un settore particolarmente delicato e importante, quello sanitario, e avvertono con responsabile orgoglio l'impegno di contribuire in maniera determinante alla tutela di un bene assolutamente primario, la salute dei cittadini, e, quindi, al miglioramento del sistema sanitario e allo sviluppo della società civile.

Attraverso il Codice Etico, FIFO e le imprese associate manifestano la precisa intenzione di ispirare i propri comportamenti, non soltanto al rispetto delle leggi e dei regolamenti, ma anche al rispetto dei principi morali.

Il Codice nasce dalla consapevolezza della Federazione ed altresì delle imprese associate che «Esiste un'etica d'impresa, o

degli affari che dir si voglia, che potremmo definire “condivisa”, nel senso che i principi che le danno sostanza appartengono naturalmente ai comportamenti virtuosi dell’uomo a prescindere dalle convinzioni religiose e morali che egli ha, e che, di conseguenza, non possono non essere riconosciuti anche dagli imprenditori meno provveduti e non possono non costituire un imperativo categorico per ogni imprenditore, qualunque ne sia l’ispirazione»¹.

Il Codice Etico di cui la Federazione e le imprese associate hanno sentito la necessità di dotarsi, unisce le istanze della produttività e del profitto con una dimensione morale, con l’idea di una competitività e di una concorrenza libere, regolate dai criteri della trasparenza e della correttezza verso gli altri.

È, quindi, nel rispetto delle leggi e dei valori etici che trovano la loro regola i rapporti della Federazione e delle imprese associate con i collaboratori interni ed esterni, con la pubblica amministrazione, con i professionisti del settore sanitario, con i clienti e i fornitori.

¹ V. BUONOCORE, *Le nuove frontiere del diritto commerciale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2006, p. 250

PREMESSA

Le imprese associate (di seguito i Soci) che operano nel settore della Sanità sono coscienti dell'importanza e della responsabilità che tale attività comporta, poiché essa contribuisce alla fruizione di un bene primario per la collettività, costituzionalmente garantito ed al miglioramento del Sistema sanitario nazionale.

I Soci di FIFO riconoscono che il rispetto delle leggi e delle normative applicabili e l'osservanza dei principi etici costituiscono per essi un obbligo, consapevoli che l'adempimento diffuso di tale obbligo possa accrescere la reputazione e il successo del settore dei dispositivi medici.

Il presente Codice Etico si prefigge di fornire una guida sugli *standard* minimi di pratica aziendale a cui i suoi Soci debbono attenersi in Italia e ovunque essi operino. Non si prefigge di sostituire o superare le leggi e/o le normative nazionali o europee o gli altri codici professionali o commerciali (ivi inclusi i codici aziendali) che possono riguardare i suoi Soci.

Il Codice Etico è lo strumento per una conduzione morale ed etica dell'impresa a cui tutti i Soci ambiscono, e testimonia lo sforzo di dare corpo alla dimensione etica affinché sia riconosciuta dalla collettività.

Il Codice Etico è coerente con le Linee Guida fornite dall'Anac per la costruzione dei Piani Triennali Anticorruzione e per la conduzione dell'attività pubblica nel settore sanitario e con il Codice Etico e i Valori Associativi della Confederazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

1. PRINCIPI

1.1 ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI E ASSOCIATIVE

I Soci di FIFO si impegnano a produrre e fornire dispositivi medici e servizi di alta qualità, nell'interesse della sicurezza e del benessere del paziente.

I Soci si impegnano a rispettare le leggi, i regolamenti, nonché lo Statuto associativo e ad improntare la propria attività a comportamenti etici.

Il rispetto delle leggi applicabili e l'osservanza di un comportamento etico sono essenziali in ragione della stretta collaborazione che v'è tra il settore delle forniture mediche e dei servizi in sanità e i Professionisti del settore sanitario e, in generale, tra soggetti pubblici e privati.

Tale collaborazione può avvenire attraverso:

- ✚ l'organizzazione di servizi sempre più competitivi;
- ✚ lo sviluppo di nuove tecnologie mediche;
- ✚ la fornitura di formazione, istruzione, servizio e supporto per permettere un uso efficace e sicuro delle tecnologie mediche;
- ✚ il supporto della ricerca medica, dell'istruzione e accrescimento delle competenze professionali.

Queste attività sono necessarie per il progresso della scienza medica e il miglioramento della cura del paziente e dei servizi a quest'ultimo rivolti, ma devono avvenire nella massima trasparenza, correttezza ed eticità.

Correttezza e trasparenza devono, dunque, contraddistinguere l'agire del Socio, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da

altrui posizioni di debolezza o di non conoscenza.

La comunicazione dei Soci si declina soprattutto nell'informazione scientifica, la quale deve essere accurata, equilibrata, corretta, oggettiva, priva di ambiguità o fuorviante, documentata e documentabile.

L'informazione deve essere realizzata e divulgata nel rispetto delle disposizioni che regolano la materia.

In particolare, quando si instaurano rapporti con la Pubblica Amministrazione, è opportuno adottare più specifiche cautele, nel rispetto non solo delle leggi e dei regolamenti, ma anche dei codici di comportamento e dei codici etici adottati dagli Enti del settore sanitario.

1.2 ETICA DEL LAVORO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI COLLABORATORI

I collaboratori interni ed esterni dei Soci sono la risorsa fondamentale per lo sviluppo delle aziende.

Il patrimonio di conoscenze, di esperienze, di intelligenza e di cultura dei collaboratori, deve essere valorizzato e accresciuto, con ciò contribuendo alla loro crescita professionale e al loro benessere. L'aggiornamento e la crescita professionale avviene attraverso iniziative di formazione specifica e istituzionale.

I collaboratori devono evitare qualsiasi situazione di conflitto d'interesse tra attività economiche personali o familiari e mansioni ricoperte, tali da compromettere la loro indipendenza di giudizio e di scelta.

Lo sviluppo professionale e la gestione dei collaboratori sono basati sul principio di pari opportunità: riconoscimento dei risultati raggiunti, delle potenzialità professionali e delle competenze espresse dalle persone, costituiscono i criteri essenziali per la valutazione di collaboratori.

La Federazione ed i Soci ritengono prioritari l'integrità fisica e morale dei dipendenti e collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Non sono tollerate, pertanto, richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Deontologico o ad adottare comportamenti lesivi delle opinioni e convinzioni personali di ciascuno.

Ai dipendenti ed ai collaboratori esterni (consulenti, agenti, distributori, rappresentanti, rivenditori, ecc.) è richiesto di osservare i principi contenuti nel presente Codice, anche

attraverso impegno espresso, incluso nei relativi contratti.

1.2.1 COMPORTAMENTI NON CONFORMI AD ETICA

Nella condotta degli affari i comportamenti non conformi ad etica compromettono il rapporto di fiducia tra i Soci e i loro interlocutori.

Sono antietici, i comportamenti di chiunque, singolo o organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza contrattuale e/o istituzionale.

1.2.2 - IL VALORE DELLA REPUTAZIONE E DEI VINCOLI FIDUCIARI

La buona reputazione è per la Federazione e per i Soci una risorsa essenziale.

All'interno, essa consente di prendere e attuare le decisioni senza contrasti e di organizzare il lavoro senza controlli burocratici ed esercizi eccessivi dell'autorità.

Il Codice Etico contiene, pertanto, l'enunciazione:

- ✚ dei principi generali sulle modalità con cui intrattenere relazioni con gli interlocutori, corrispondenti ai valori di riferimento cui la Federazione ed i Soci improntano le proprie attività;
- ✚ dei criteri di condotta verso ciascun gruppo o tipologia di interlocutori, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i Destinatari sono tenuti ad attenersi per prevenire ed impedire la commissione di comportamenti non etici o contrari alla legge;
- ✚ dei meccanismi necessari ad attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al Codice Etico e a garantirne il continuo miglioramento e aggiornamento.

1.2.3 - IL VALORE DELLA RECIPROCIÀ

I rapporti interni alla Federazione e/o con i Soci o tra questi e i loro Interlocutori nonché con i Destinatari tutti del presente Codice Etico così come quelli con i terzi (clienti, fornitori, collaboratori esterni, partners, competitors, mezzi di comunicazione, il contesto civile ed economico territoriale, nazionale ed internazionale) dovranno essere improntati a

lealtà e correttezza, nella tutela degli interessi aziendali.

Lealtà e correttezza da parte dei terzi dovrà parimenti essere pretesa.

2. LINEE GUIDA DI COMPORAMENTO: ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI E ASSOCIATIVE

L'attuazione pratica dei principi etici deve essere tradotta in linee guida o codici di comportamento da estendersi ai propri dipendenti, agenti, distributori o rappresentanti in genere.

I Soci dovranno adottare programmi di adempimento efficaci, attraverso la pubblicazione di politiche e procedure scritte o Modelli organizzativi, questi ultimi utili anche al fine di limitare la responsabilità amministrativa delle imprese ai sensi del d.lgs. 231/2001 e dovranno altresì curare l'implementazione di chiare procedure, controlli e meccanismi di applicazione.

FIFO, attraverso i propri Organi, si riserva il diritto in ultima istanza di espellere dall'Associazione qualsiasi Socio che non osservi le linee guida del presente Codice Etico.

I Soci sono consapevoli che nella gestione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.

Con ciò si intende sia il caso in cui un Socio persegua un interesse diverso dalle direttive della Federazione o si avvantaggi "personalmente" di opportunità d'affari, sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari derivanti dalla posizione ricoperta.

Il Soggetto che, nell'espletamento della propria attività, sempre attinente all'oggetto sociale ed in sintonia con le politiche aziendali, venga a trovarsi in situazioni che possano, o ritenga che possano, per ragioni anche di solo potenziale conflitto o concordanza di interessi personali, o essere, o anche solo apparire, influenti sui rapporti, deve informare immediatamente e rispettivamente, per iscritto, la Federazione e gli organi della stessa deputati all'attuazione del presente Codice Etico.

Qui di seguito, sono elencate e descritte le norme a cui i Soci dovranno attenersi.

2.1 - CONCORRENZA

La Federazione ed i Soci riconoscono il valore e la funzione economica e sociale della concorrenza svolta nei limiti stabiliti dalla legge, astenendosi da comportamenti collusivi e/o di abuso di posizione dominante e scoraggiando e sfavorendo comportamenti collusivi tra gli operatori economici, favorendo la scelta e la selezione mediante procedure ad evidenza pubblica, legittime e trasparenti.

La Federazione si impegna a denunciare agli organi istituzionalmente competenti, mediante strumenti di “reporting” adeguati, tutte le pratiche volte a ridurre la libera concorrenza nel mercato di cui venisse a conoscenza. Tutto ciò non impedisce, tuttavia, alla Federazione di perseguire fino in fondo gli obiettivi istituzionali, sanciti dallo Statuto, per la tutela delle istanze espresse dai Soci nel pieno rispetto dei principi che regolano la concorrenza.

I Soci credono fermamente nella concorrenza e nel libero mercato, patrimonio che va difeso da eventuali quanto indebite pressioni sia interne, provenienti dagli stessi attori dei mercati interessati, sia esterne, da parte di terzi, quale che sia il ruolo svolto.

I Soci dovranno esercitare la propria attività commerciale in ottemperanza ai requisiti delle leggi sulla concorrenza e sugli appalti di forniture di beni e servizi.

I Soci condannano i comportamenti contrari ai principi della concorrenza e si impegnano a osservarli adottando opportune misure per evitare che gli incontri associativi possano diventare, anche involontariamente, l'occasione per comportamenti anticoncorrenziali.

Non sono ammesse iniziative o contatti tra concorrenti che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, abbiano ad oggetto discussioni sui prezzi o quantità, suddivisione di mercati, limitazioni di produzione o di vendite, accordi per ripartirsi clienti, scambi di informazioni sui prezzi, ecc. o che, più in generale, possono apparire come violazione delle normative a tutela della concorrenza e del mercato.

2.2 - PAGAMENTI, BENEFICI, UTILITA' E PRATICHE ILLECITE

I Soci non dovranno offrire, effettuare o autorizzare, direttamente o indirettamente il pagamento di somme di denaro o di qualsiasi cosa di valore significativo, al fine illecito di:

- ✚ influenzare il giudizio o la condotta di qualsiasi soggetto, cliente o Società;
- ✚ aggiudicarsi o mantenere attività commerciali;
- ✚ influenzare qualsiasi azione o decisione da parte di qualsiasi funzionario pubblico;
- ✚ trarre comunque vantaggi.

Il presente requisito si estende non solo agli incentivi diretti, ma altresì a quelli indiretti effettuati da un Socio, sotto qualsiasi forma, attraverso agenti, distributori, consulenti o altri terzi.

Inoltre, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori dei Soci si asterranno dal compiere od omettere atti a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

2.3 - TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

I Soci dovranno garantire che i dati riguardanti i pazienti e altri tipi di dati riservati o personali siano conservati e utilizzati in ottemperanza ai requisiti di legge applicabili.

Le informazioni saranno trattate dalla Federazione e dai Soci nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati.

A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni.

In particolare, la Federazione ed i Soci:

- ✚ Definiscono un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- ✚ classificano le informazioni per livelli di criticità crescenti e adottano opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento;
- ✚ impegnano i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni alla sottoscrizione di patti di riservatezza

2.4 - SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ

La Federazione ed i Soci sono consapevoli dell'influenza che le proprie attività possono avere sulle condizioni e sul benessere generale della collettività e, pertanto, operano attraverso un

rigoroso programma di autoregolamentazione e controllo interno.

Il ruolo dei Soci nel tessuto connettivo della Società comporta l'obbligo di tenere conto nei propri programmi di sviluppo delle esigenze della comunità nel cui territorio l'impresa è insediata, con l'obiettivo di contribuire al suo sviluppo economico, sociale e civile.

I Soci dovranno esercitare la propria attività attraverso l'uso delle migliori tecnologie disponibili, la promozione e lo sviluppo di attività volte a valorizzare le risorse naturali e preservare l'ambiente e in ottemperanza alle leggi e normative riguardanti la tutela dell'ambiente.

2.5 - RAPPORTI CON GLI ATTORI DEL SETTORE SANITARIO, CON LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE E LE TERZE PARTI. PRINCIPIO DI SOBRIETÀ E TRASPARENZA

I Soci di FIFO riconoscono che l'osservanza degli standard etici e il rispetto delle leggi applicabili sono essenziali affinché le imprese operanti nelle forniture di beni e servizi possano sviluppare e sostenere rapporti di collaborazione con gli Attori del settore sanitario.

CHI SONO GLI ATTORI DEL SETTORE SANITARIO?

Anche denominati Operatori sanitari, sono coloro i quali svolgono la loro attività professionale in ambito sanitario (a titolo esemplificativo medici, infermieri, personale di laboratorio, tecnici, personale amministrativo nell'ambito di strutture sanitarie, ecc.) pubblico e/o privato, che nel corso della propria attività professionale abbiano la facoltà, direttamente o indirettamente, di acquistare, noleggiare, raccomandare, gestire, usare, fornire, procurare o determinare l'acquisto, il noleggio o la prescrizione di tecnologie mediche o servizi correlati.

I Soci dovranno attuare pratiche commerciali etiche e mantenere una condotta socialmente responsabile in relazione alle interazioni con gli Attori del settore sanitario.

I Soci dovranno, altresì, rispettare l'obbligo degli Operatori del settore sanitario di prendere decisioni indipendenti rispetto alla pratica clinico-diagnostica.

Il Codice Etico stabilisce gli standard adeguati per i vari tipi di

rapporto con gli Attori del settore sanitario, ma non si prefigge di sostituire o superare le leggi o le normative nazionali ed europee applicabili, i codici professionali e i codici/regolamenti degli enti di appartenenza dell'Operatore del settore sanitario, che impongono particolari condizioni nella gestione dei rapporti tra i Soci e gli Operatori stessi, nonché i codici dei Soci ove più restrittivi.

Tutti i Soci dovranno, dunque, garantire in modo indipendente che le rispettive interazioni con gli Operatori del settore sanitario osservino le leggi e le normative nazionali, europee e locali attuali, i regolamenti e i codici professionali.

2.5.1. In generale, dal momento in cui i Soci, anche prima della pubblicazione di un bando di gara (o altro documento o atto a esso assimilabile), hanno notizia dell'esistenza di un procedimento amministrativo finalizzato alla sua pubblicazione, è opportuno si astengano dall'offrire qualsiasi occasione di collaborazione o altro, anche a titolo gratuito (es. incarichi di consulenza, attività di moderatore, training, ecc.) che avvantaggino a titolo personale i dipendenti della Pubblica Amministrazione che possano avere poteri negoziali e/o autoritativi o tali da poter comunque influenzare l'esito della procedura.

I Soci valuteranno in autonomia la prosecuzione di eventuali rapporti in essere all'atto della conoscenza dell'esistenza di un procedimento amministrativo.

I rapporti che i Soci instaurano, a tutti i livelli, ivi compresa l'attività di promozione e propaganda verso i dipendenti della Pubblica Amministrazione e verso gli Operatori del settore sanitario pubblico e privato, devono essere improntati, in ogni momento, ai principi di ufficialità, trasparenza, correttezza etica e professionale.

2.5.2. I Soci e per essi i soggetti apicali e i collaboratori a qualsiasi titolo, anche esterni, non devono promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura, utilità o altri benefici a pubblici dipendenti e/o a soggetti a essi assimilabili, a Operatori del settore sanitario pubblico e privato, che a qualunque titolo intervengano in un processo di acquisizione, anche a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi dei Soci.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è vietato direttamente o indirettamente, mediante soggetti terzi, intraprendere le seguenti azioni:

✚ ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego assumere alle dipendenze dei Soci o affidare incarichi a ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali di cui i Soci siano stati destinatari;

COSA SI INTENDE PER POTERE NEGOZIALE E/AUTORITATIVO?

“**Negoziale**” è il potere di stipulare, ovvero quel potere che incide sulla capacità di spesa o acquisto di un soggetto. Tipicamente ha poteri negoziali il Dirigente amministrativo o Provveditore delle strutture sanitarie e il Dirigente Amministrativo o Provveditore degli Atenei.

“**Autoritativo**” è tipicamente il potere della Pubblica Amministrazione. Il potere autoritativo della PA si estrinseca nell’adozione di provvedimenti amministrativi atti a incidere unilateralmente sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Pertanto, la P.A. agente può introdurre nella sfera giuridica altrui un regolamento di interessi, senza che sia necessario il consenso o la collaborazione del soggetto titolare della stessa.

✚ offrire o in alcun modo fornire omaggi che non siano di modico valore e che comunque possano essere intesi con attitudine remuneratoria. È auspicabile accentrare in un unico servizio centrale l’acquisto degli omaggi e comunque garantire la loro rintracciabilità attraverso opportuna documentazione (es. documento di trasporto);

COSA SI INTENDE PER ATTITUDINE REMUNERATORIA?

Può essere definita “remuneratoria” ogni dazione connessa - anche ipoteticamente o eventualmente a

L’“attitudine remuneratoria” può essere assimilata alla “potenziale capacità retributiva” ovvero alla potenziale capacità della dazione di essere colta, dal destinatario o da terzi, quale retribuzione o ricompensa per ciò che si è ricevuto o si riceverà. Una precedente prestazione ricevuta o a una futura prestazione promessa o financo sperata; dunque ogni dazione o promessa di dazione che si inserisca in un sinallagma “*do ut des*”. L’“attitudine remuneratoria” può essere assimilata alla “potenziale capacità retributiva” ovvero alla potenziale capacità della dazione di essere colta, dal destinatario o da terzi, quale retribuzione o ricompensa per ciò che si è ricevuto o si riceverà.

✚ sollecitare o ottenere informazioni riservate al di là di quanto consentito dalla legge;

✚ svolgere attività tali da interferire indebitamente nella formazione della volontà della Pubblica Amministrazione rispetto all’oggetto della procedura di gara.

2.5.3 Vi sono poi molte forme di interazione fra i Soci e gli

Operatori del settore sanitario che contribuiscono al progresso della scienza medica e migliorano la diagnosi e la cura del paziente, ivi incluse:

- ✚ il progresso della tecnologia medica: la ricerca e lo sviluppo di tecnologie mediche innovative e il miglioramento dei prodotti esistenti sono spesso il risultato di processi di collaborazione fra i Soci e gli Operatori del settore sanitario;

- ✚ l'efficace e sicuro utilizzo della tecnologia medica: questo molto spesso esige che i Soci offrano agli Operatori del settore sanitario adeguate istruzioni, formazione, servizi e supporto tecnico;

- ✚ ricerca e istruzione: il supporto da parte dei Soci alla ricerca medica svolta in buona fede, l'istruzione per il migliore e più appropriato utilizzo delle tecnologie fornite e, più in generale, l'accrescimento delle competenze professionali sono alcuni fra gli elementi che contribuiscono alla sicurezza del paziente e aumentano l'accesso alla nuova tecnologia e quindi alle terapie più avanzate ed efficaci.

2.5.4. Fatti salvi eventuali obblighi autorizzativi, si reputa in ogni caso necessario in tutte le ipotesi in cui l'interazione tra Soci e Operatori del settore sanitario, comporti trasferimenti di valore o potenziali conflitti di interesse, l'adozione di una comunicazione informativa all'organo apicale dell'amministrazione ospedaliera di appartenenza dell'Operatore del settore sanitario, a cura del Socio o dell'Operatore stesso.

L'interazione tra i Soci, le Organizzazioni sanitarie e/o le terze Parti dovrà rivolgersi, esclusivamente, a soggetti che rispondano ai requisiti di compliance determinati.

CHI SONO LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE?

Qualsivoglia persona giuridica o ente (indipendentemente dalla forma od organizzazione giuridica), associazione od organizzazione sanitaria, medica o scientifica tramite cui uno o più Operatori sanitari prestano servizi oppure che sia in grado di esercitare una influenza diretta o indiretta su qualsivoglia prescrizione, raccomandazione, acquisto, ordine fornitura, utilizzo, vendita o noleggio di tecnologie mediche e di servizi correlati.

Esempi: ospedali, uffici acquisti centralizzati, cliniche, laboratori, farmacie, istituti di ricerca, associazioni, fondazioni, università, società scientifiche o altre istituzioni scolastiche o professionali.

2.5.5. I Soci si impegnano, rispondendo al riguardo anche per quanto eventualmente posto in essere dalle case madri e/o da altre società appartenenti al gruppo a non organizzare direttamente o indirettamente ovvero a non partecipare sotto qualunque forma a congressi, convegni, workshop e simili in cui:

- ✚ gli aspetti turistico-ricreativi prevalgano su quelli tecnico-scientifici;
- ✚ le spese di ospitalità e viaggio siano estese agli accompagnatori degli invitati;
- ✚ le spese di ospitalità e viaggio siano estese a un lasso di tempo, precedente l'inizio e/o successivo la fine della manifestazione eccedente le 24 ore;
- ✚ non venga rispettato il principio di sobrietà, come declinato all'interno del presente Codice Etico

I Soci dovranno adottare processi interni indipendenti basati su criteri oggettivi al fine di valutare le richieste di contributi.

2.6. - ATTIVITÀ FORMATIVE, EDUCAZIONALI E PROMOZIONALI SU PRODOTTI AZIENDALI ORGANIZZATE DAI SOCI

I Soci potranno organizzare direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, iniziative:

- ✚ di aggiornamento scientifico-clinico legate al prodotto alle procedure cliniche e al proprio business;
- ✚ di aggiornamento, formazione di livello superiore o avanzato su tematiche tecniche, normative, organizzativo-gestionali (management sanitario) e/o politico-sociali legate al settore di riferimento;
- ✚ di tutela della salute e benessere psico-fisico della persona, nonché diffusione della cultura della prevenzione.

I Soci che si riuniscano con gli Operatori del settore sanitario per le iniziative di cui sopra, dovranno, come regola generale, tenere tali riunioni nelle vicinanze del luogo in cui operano gli stessi.

Il luogo scelto non deve divenire l'attrazione principale dell'evento.

La qualità dell'evento deve essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici e scevri da qualsiasi connessione a *comfort* e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela dell'immagine del settore e al rispetto del fine primario

rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro cura e assistenza.

Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in termini di immagine che l'evento genererà nell'opinione pubblica.

In particolare:

- ✚ gli eventi dovranno essere condotti in locali adibiti a clinica, laboratorio, formazione, conferenza o altri locali adeguati, ivi inclusi i locali di proprietà dei Soci o strutture per riunioni a disposizione per attività commerciali, che siano adatti a un'efficace trasmissione di conoscenza e di qualsiasi formazione di tipo pratico. Gli eventi dovranno tenersi in località e sedi facilmente raggiungibili, la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico e organizzativo, nonché economico;

- ✚ non rispetta i canoni di sobrietà ed etica l'organizzazione di eventi in località di mare nei periodi estivi o nelle località di montagna durante la stagione invernale e/o sciistica; è dunque da evitare organizzare, partecipare, sostenere eventi in tali periodi;

- ✚ sono tassativamente esclusi gli eventi e le manifestazioni organizzate nell'ambito di strutture a categoria cinque stelle, indipendentemente dalla tipologia tariffaria o dalle agevolazioni offerte.

I Soci sosterranno i costi di viaggio e alloggio solo ed esclusivamente per gli Operatori del settore sanitario invitati agli eventi, nel rispetto di ogni normativa applicabile.

I viaggi aerei dovranno essere esclusivamente in classe economica salvo i voli intercontinentali, per i quali è ammessa la business class.

I Soci potranno fornire pasti a costo ragionevole ai partecipanti agli eventi e, per quelli che necessitino una permanenza notturna, potranno rendersi opportuni ulteriori servizi alberghieri, che non dovranno superare il livello quattro stelle; essi saranno correlati alla durata e funzionali allo scopo educativo dell'evento e rispettare ogni normativa applicabile.

I costi relativi a eventuali accompagnatori graveranno integralmente sull'Operatore del settore sanitario.

I Soci, inoltre, non potranno farsi carico integralmente o parzialmente di qualsivoglia spesa a copertura di attività non strettamente correlate all'aspetto scientifico dell'evento (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: concerti, spettacoli, programmi sociali, ecc.).

Le attività formative, educazionali e promozionali sui prodotti aziendali organizzate dai Soci per il tramite di società organizzatrice terza sono considerati eventi aziendali e come

tali rientranti nella disciplina del presente paragrafo.

2.6.1. - SUPPORTO AD ATTIVITA FORMATIVE ED EDUCAZIONALI ORGANIZZATE DA ORGANIZZAZIONI SANITARIE E/O TERZE PARTI

Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 2.5 e ai parametri di sobrietà declinati al paragrafo 2.6, i Soci potranno dare il loro sostegno a conferenze organizzate da terze Parti, indipendenti, formative, scientifiche o fautrici di politiche che promuovano la conoscenza scientifica, il progresso medico e un'efficace assistenza sanitaria.

Potranno, inoltre, dare il loro sostegno a formazione e aggiornamento di livello superiore o avanzato su tematiche tecniche, normative, organizzativo-gestionali (management sanitario) e/o politico sociali legate al settore di riferimento; altresì è ammesso il sostegno per iniziative di tutela della salute e benessere psico-fisico della persona, nonché per la diffusione della cultura della prevenzione.

I Soci potranno, inoltre, supportare corsi o training di procedura, ovvero specifici eventi il cui programma sia dedicato all'erogazione di una formazione pratica sulla esecuzione sicura ed efficace di una o più procedure cliniche, dove la maggior parte della formazione avviene in ambiente clinico.

In particolare, per i c.d. training di procedura si applica quanto previsto al paragrafo 2.5. e al paragrafo 2.6 in relazione alla possibilità di supportare direttamente gli Operatori del settore sanitario.

Al di fuori di quanto descritto al precedente paragrafo è espressamente vietata la facoltà di fornire sostegno economico direttamente ai singoli Operatori sanitari al fine di coprire i costi di partecipazione alle attività formative, educazionali organizzate da terze Parti.

Il predetto sostegno potrà essere corrisposto all'Ente di appartenenza dell'Operatore sanitario o alla terza Parte organizzatrice dell'evento.

I Soci potranno fornire tale supporto anche mediante l'acquisto di diritti di sponsorizzazione, quali, a titolo meramente esemplificativo, la riproduzione del proprio logo sul programma dell'evento, sui badge congressuali o sul sito web del congresso; il noleggio di spazi espositivi; l'esposizione di banner o l'organizzazione di simposi satellite decidendone il contenuto e i relatori.

Nell'ambito dei pacchetti di sponsorizzazione e, inclusi negli stessi, i Soci potranno acquistare un determinato numero di quote di partecipazione al congresso per un certo numero di operatori sanitari (quote di iscrizione e/o spese di viaggio e

ospitalità) in funzione della tipologia di sponsorizzazione attuata, al solo scopo di contribuire all'aggiornamento degli Operatori del settore sanitario favorendo la valorizzazione e la conoscenza delle tecnologie e l'innovazione delle stesse.

Resta inteso che in tal caso i singoli Operatori del settore sanitario, che potranno beneficiare della partecipazione all'evento in ragione del pagamento di dette quote di iscrizione saranno scelti in assoluta autonomia e indipendenza da parte dell'ente promotore o dell'ente di appartenenza dell'Operatore.

I Soci saranno del tutto estranei al processo di individuazione dell'Operatore del settore sanitario e non dovranno tenere comportamenti volti a raggiungere accordi con l'ente promotore e/o di appartenenza in merito alla preventiva individuazione dell'Operatore/i del settore sanitario da supportare in un determinato evento.

I Soci dovranno stipulare direttamente o tramite una società terza che si impegni al rispetto delle disposizioni previste dal presente Codice, con l'ente promotore e/o di appartenenza del Professionista sanitario uno specifico contratto di sponsorizzazione, nel quale saranno puntualmente e specificamente individuati i singoli diritti di sponsorizzazione acquistati e i singoli importi corrisposti in relazione a ciascuno di essi.

Nel contratto di sponsorizzazione i Soci potranno definire la categoria degli Operatori sanitari a cui destinare il contributo e/o l'area geografica e/o la struttura sanitaria di appartenenza degli stessi, fatta salva la garanzia piena e assoluta di non riconducibilità dello stesso contributo a un singolo Operatore sanitario.

Tutti gli eventi a carattere nazionale e regionale organizzati da terze Parti di cui al presente paragrafo, dovranno essere sottoposti dai Soci a verifica di conformità con le disposizioni del presente Codice.

La valutazione considererà tutti gli aspetti connessi a garantire la massima sobrietà dell'evento. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli aspetti connessi a location, periodo, programma evento, tipologia di ospitalità, tipologia di viaggio, ecc.

In caso di dubbi, gli eventi potranno essere sottoposti alla valutazione, con congruo preavviso, degli Organi della FIFO che sovrintendono all'applicazione del presente Codice i cui dettagli e modalità operative saranno definiti in apposita regolamentazione.

I Soci non potranno fornire supporto a eventi a carattere nazionale e regionale che non rispettino i caratteri di sobrietà stabiliti nel presente Codice.

Per tutti i contributi erogati a supporto delle attività formative ed educazionali dovrà essere effettuato un controllo sull'uso finale

del finanziamento, mediante rendicontazione dalle terze parti coinvolte.

Le disposizioni contenute nei paragrafi 2.5, 2.6 e 2.6.1. si applicano in Italia e all'estero, anche per quanto posto in essere dalle case madri e/o da altre società appartenenti al gruppo, ogni qualvolta nell'ambito dell'evento vi sia la partecipazione di Operatori del settore sanitario che svolgano la loro principale attività professionale nel territorio italiano e sono soggette al rispetto della procedura di trasparenza di cui di seguito.

2.7. - DONAZIONI

Scopo delle donazioni è il sostegno di progetti sociali, umanitari, filantropici o di beneficenza. In particolare, saranno considerate ammissibili donazioni finalizzate a:

- + cura degli indigenti;
- + istruzione dei pazienti (ivi incluse le campagne di sensibilizzazione);
- + miglioramento della condizione dei pazienti
- + istruzione pubblica;
- + progetti umanitari e donazioni in caso di calamità naturali;
- + supporto di eventi il cui ricavato vada in beneficenza.

Le donazioni dovranno essere effettuate solo a fronte di specifica richiesta dell'Ente beneficiario, svincolate da qualsiasi interesse commerciale, unicamente a favore di organizzazioni ed enti che abbiano diritto a riceverle ai sensi delle leggi e delle normative applicabili e previa verifica dell'assenza di conflitti di interesse.

È da intendersi, pertanto, vietata qualunque donazione a persone fisiche.

Tutte le donazioni dovranno essere opportunamente documentate e valutate, nel rispetto di un adeguato criterio di rotazione.

Le donazioni di denaro, beni, attrezzature ecc. devono effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in base al soggetto beneficiario e dovranno essere autorizzate preventivamente dall'organo apicale.

Dovrà successivamente essere richiesta al beneficiario evidenza dell'effettiva destinazione e utilizzo della donazione.

I Soci saranno tenuti in ogni caso al rispetto della procedura di trasparenza di cui di seguito.

2.8. - BORSE DI STUDIO

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, le borse di

studio devono essere attribuite sulla base di accordi scritti tra il Socio e l'Organizzazione Sanitaria beneficiaria richiedente, nel quale sia precisato che la scelta avverrà a opera della medesima sulla base di proprie procedure di valutazione dei candidati trasparenti e obiettive e secondo riconosciuti criteri scientifici e formativi.

Il Socio rimarrà totalmente estraneo al processo di selezione e valutazione dei candidati.

Le borse di studio potranno essere erogate unicamente a favore dell'Organizzazione Sanitaria beneficiaria richiedente, nel rispetto di un adeguato criterio di rotazione.

I Soci saranno tenuti in ogni caso al rispetto della procedura di trasparenza di cui di seguito.

2.9 - INCARICHI, CONSULENZE E STUDI AFFIDATI A PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO

Gli Operatori del settore sanitario potranno prestare in buona fede e nel rispetto della normativa vigente, attività libero professionale consulenziale a favore dei Soci, nonché collaborazione per ricerca, sviluppo e utilizzo di prodotti.

In ossequio all'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 (comma 6 e 7 bis), e all'art. 4 del D.P.R. 62/2013, particolare attenzione andrà prestata nei casi in cui il conferimento di compensi, salvo le eccezioni previste nel suddetto dettato normativo, venga corrisposto a determinate categorie di soggetti pubblici e a seguito di attività rilevanti.

È altresì necessario, sempre a mente del disposto normativo in parola e nei casi ivi indicati, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, comunicare all'amministrazione pubblica di appartenenza l'ammontare corrisposto.

Un accordo di consulenza tra i Soci e i Professionisti del settore sanitario sia pubblico che privato può definirsi in buona fede se supportato dai seguenti elementi:

- ✚ Essere stipulato unicamente laddove venga individuato preliminarmente l'interesse scientifico da parte dell'associato rispetto alla propria attività, coerentemente alle competenze del Professionista;

- ✚ essere stipulato in forma scritta, debitamente firmato dalle parti e contenere le attività e i servizi che dovranno essere forniti, il compenso e le eventuali spese accessorie;

- ✚ essere conforme a leggi e norme del paese in cui l'Operatore del settore sanitario esercita la professione, munito delle necessarie autorizzazioni preventive rilasciate dal

competente organo apicale;

✚ il compenso all'Operatore del settore sanitario che presteranno la propria attività a favore del Socio dovrà essere predeterminato secondo criteri oggettivi, basato sulla qualifica ed esperienza dell'Operatore, sulla natura dell'incarico e proporzionato alle prestazioni effettivamente rese;

✚ il pagamento dovrà avvenire solo a fronte di:

- » documentazione congrua attestante l'esecuzione della prestazione;
- » regolare fattura/notula emessa dall'Operatore, pagabile a mezzo di strumento tracciato a favore di quest'ultimo.

I Soci potranno corrispondere le ragionevoli spese per i consulenti per lo svolgimento di quanto previsto dall'accordo di consulenza.

La scelta dei consulenti dovrà essere basata sulle qualifiche e sull'esperienza degli stessi, attraverso un processo interno di valutazione e selezione al fine di attuare lo scopo individuato.

Il luogo e le circostanze per le riunioni fra i Soci e i consulenti dovrà essere adeguato all'oggetto della consulenza. Le spese di viaggio e ospitalità, ove necessarie, dovranno essere subordinate alla durata e funzionali allo scopo principale della riunione, secondo i parametri di cui al precedente art. 2.5

I Soci saranno tenuti in ogni caso al rispetto della procedura di trasparenza di cui di seguito.

2.9. - PROGETTI DI RICERCA

La decisione di intraprendere o di supportare un progetto di ricerca in collaborazione con enti pubblici o privati, nel caso di ricerche scientifiche o sperimentazioni promosse rispettivamente dai Soci o dagli enti ai quali il Socio fornisce un sostegno esterno, deve sempre essere ispirata da un genuino interesse scientifico, teso allo sviluppo di procedure cliniche, ovvero alla valutazione clinica di prodotti.

È quindi opportuno che all'interno dell'organizzazione aziendale, i Soci separino il processo valutativo e decisionale relativo ai progetti di ricerca (es. valutazione di interesse e opportunità di svolgere o supportare una ricerca clinica, selezione dei siti di ricerca, principio di rotazione ove applicabile, ecc.) dai processi e dalle dinamiche promozionali e di vendita e, in generale, dall'organizzazione commerciale, anche nel caso in cui l'ente dovesse avere un approccio differente.

La decisione di svolgere, ovvero di sostenere, una ricerca svolta da un ente, deve essere documentata nel suo iter, prevedere con chiarezza gli obiettivi scientifici che la ricerca si pone di raggiungere e il beneficio per l'azienda.

Ogni rapporto di collaborazione ai fini di ricerca con gli enti non potrà prescindere dall'esistenza di un Protocollo di Ricerca, dalla stipula di un contratto o convenzione di ricerca con l'Ente coinvolto e dallo svolgimento della ricerca stessa nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti applicabili.

I compensi eventualmente elargiti all'ente esecutore della ricerca per conto del Socio dovranno essere congrui e proporzionati.

Nel caso in cui il promotore della ricerca fosse un Operatore del settore sanitario, oltre al rispetto delle regole sopra indicate, il Socio avrà cura di assicurare che il rapporto di collaborazione avvenga nella massima trasparenza e in seguito a tutte le autorizzazioni e permessi necessari da parte dell'ente di appartenenza/datore di lavoro dell'Operatore.

Ogni dispositivo medico strumentale all'esecuzione della ricerca potrà essere consegnato allo sperimentatore solo attraverso l'ente di appartenenza e dovrà essere previsto nel contratto unitamente al suo ritiro al termine del progetto di ricerca.

I Soci saranno tenuti in ogni caso al rispetto della procedura di trasparenza di cui di seguito.

2.10. OMAGGI AGLI OPERATORISANITARI

Non è ammessa alcuna forma di regalo (offerta o ricevuta) che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o, comunque, rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile ai Soci.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo agli Operatori Sanitari o a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio, anche di natura non economica.

Tale norma, che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine, concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti; si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio (beni, denaro e/o ogni altra utilità).

In ogni caso, i Soci si astengono da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici - se noti - delle aziende o degli enti con cui hanno rapporti.

I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e

autorizzati dal responsabile di funzione.

Anche i regali ricevuti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione.

I Soci potranno saltuariamente effettuare modesti omaggi agli Operatori del settore sanitario.

Gli omaggi dovranno essere a scopo promozionale e correlati all'attività dell'Operatore sanitario o per il beneficio dei pazienti.

Gli omaggi non dovranno mai avvenire sotto forma di denaro contante o equivalente (es. voucher, buoni libro, buoni carburante, schede prepagate, ecc.).

La presente sezione non è rivolta alla pratica legittima di fornire appropriati campioni di prodotti e opportunità per la valutazione degli stessi.

2.11. - GARANZIA DELLA QUALITÀ

I Soci fondano la loro reputazione sulla più alta qualità dei loro dispositivi medici, dei servizi e delle terapie, affinché gli Operatori sanitari siano in grado di fornire al paziente il miglior risultato possibile.

L'impegno dei Soci non si limita al rispetto degli standard di qualità e di sicurezza prescritti dalle leggi, ma dove possibile, va oltre per assicurare prodotti, servizi e terapie sempre più efficaci.

3 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Il Codice Etico è parte integrante dello Statuto di FIFO.

Con l'adesione all'Associazione i Soci si impegnano a rispettare e a promuovere i principi e le regole stabilite nel Codice stesso.

I Soci si impegnano a rispettare e a far rispettare dalle loro case madri e/o da altre società appartenenti al gruppo, e/o dagli agenti e distributori il presente Codice.

I componenti degli Organi della Federazione si impegnano a diffondere e a promuovere le delibere associative esclusivamente attraverso i documenti ufficiali redatti dalla Federazione.

I componenti degli Organi si impegnano altresì a mantenere il massimo riserbo sugli argomenti in corso di trattazione.

I Soci si impegnano a inserire nei contratti stipulati con i propri

agenti e distributori clausole di rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e relative sanzioni in caso di inosservanza.

4 - LA TRASPARENZA DEI TRASFERIMENTI DI VALORE TRA GLI ASSOCIATI, GLI OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE E LE ALTRE TERZE PARTI

4.1 - OBBLIGO DI TRASPARENZA

I Soci devono documentare e, ove possibile, rendere pubblici ogni anno i trasferimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente agli Operatori del settore sanitario, alle Organizzazioni sanitarie e alle terze Parti.

L'onere di pubblicazione dei dati è a carico del Socio che dispone il pagamento/trasferimento di valore (ovvero delle case madri e/o da altre società appartenenti al gruppo).

La pubblicazione dei dati dovrà avvenire su base individuale o in forma aggregata.

I dati dovranno essere pubblicati sul website aziendale, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione i trasferimenti di valore connessi al materiale promozionale, ai pasti, alle bevande e ai campioni di prodotto.

I Soci dovranno rendere pubblico, su base individuale per ciascun destinatario o in forma aggregata, l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nel corso dell'anno precedente con riferimento a:

- ✚ spese di partecipazione ad attività formative, educazionali e promozionali su prodotti aziendali organizzate dai Soci (esclusi pasti e bevande);

- ✚ corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso l'attività di speakeraggio definiti da uno specifico contratto tra il Socio e l'Operatore da cui risulti la tipologia del servizio prestato, comprese le relative spese di viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande).

Qualora l'Operatore del settore sanitario non presti il proprio

consenso al trattamento dei dati personali, i Soci dovranno, comunque, provvedere alla pubblicazione dei dati su base aggregata.

I Soci dovranno rendere pubblico, su base individuale o in forma aggregata, l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nei confronti di ciascuna Organizzazione Sanitaria o di altre terze Parti a titolo di:

- ✚ contributo per il finanziamento di eventi (es. sponsorizzazione di convegni, congressi e riunioni scientifiche, ecc.) volti a soddisfare un'esigenza educativa/formativa di natura scientifica o di altra natura come descritta ai punti 2.6. e 2.6.1 (esclusi pasti e bevande);
- ✚ corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso l'attività di speakeraggio definiti da uno specifico contratto tra il Socio e l'Organizzazione Sanitaria da cui risulti la tipologia del servizio prestato, comprese le relative spese di viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande);
- ✚ donazioni sia in denaro che in altri beni erogate a favore dell'Organizzazione Sanitaria.

Saranno, altresì, pubblicati in forma aggregata i seguenti trasferimenti di valore:

- ✚ tutte le donazioni sia in denaro che in altri beni a favore di terze Parti, diverse dall'Organizzazione Sanitaria;
- ✚ spese per attività di ricerca e sviluppo;
- ✚ borse di studio.

4.2 - METODOLOGIA

In tutti i casi in cui si renda necessaria o si preferisca la pubblicazione dei dati su base aggregata per ciascuna delle categorie individuate ai precedenti punti dovrà essere identificabile:

- ✚ il numero dei destinatari su base assoluta e come percentuale sul totale dei destinatari;
- ✚ il dato aggregato attribuibile agli Operatori del settore sanitario che non abbiano prestato il consenso al trattamento dei dati;
- ✚ il dato percentuale dei trasferimenti di valore in forma aggregata sul totale dei trasferimenti.

5 - ORGANI DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO

L'Organismo di Vigilanza è l'organo preposto al controllo e alle procedure di attuazione del Codice Etico.

Esso ha sede presso FIFO.

5.1 - Organismo di Vigilanza

• COMPOSIZIONE

L'organismo di Vigilanza è organo collegiale composto fino ad un massimo di cinque componenti compreso il Presidente.

Il Presidente, scelto tra soggetti esperti di diritto e di comprovata esperienza in ambito legale e/o nel settore sanitario, esterno alla compagine della Federazione, e i quattro membri, di cui uno almeno scelto tra persone di particolare merito e competenza esterne a FIFO, sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Nazionale.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza nomina al suo interno un Segretario.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza durano in carica quattro anni e sono rieleggibili solo per un ulteriore quadriennio.

• ATTRIBUZIONI

L'Organismo di Vigilanza:

- ✚ vigila sull'applicazione del Codice Etico da parte dei Soci e ne propone l'aggiornamento;
- ✚ istruisce i casi relativi alla presunta violazione del Codice Etico;
- ✚ sottopone agli organi direttivi della FIFO i casi per i quali ritiene siano risultate fondate le presunte violazioni del Codice Etico affinché adottino i provvedimenti e/o le sanzioni ritenute opportune;
- ✚ svolge, in relazione agli accertamenti tecnici da compiere, funzione ispettiva di controllo anche attraverso una società di auditing di volta in volta designata. Ove l'intervento della società di auditing si renda necessario a seguito di controversie tra i Soci, gli eventuali costi sostenuti per audit o consulenze sono da ripartire per due terzi a carico della parte soccombente

e un terzo a carico della parte segnalante;

✚ può adottare ogni provvedimento per la salvaguardia della riservatezza del suo operato, così come adottare una propria regolamentazione interna;

Nell'espletamento delle sue funzioni l'Organismo di Vigilanza potrà:

✚ richiedere informazioni e chiarimenti ai Soci interessati mediante comunicazione riservata;

✚ procedere, se necessario, all'audizione del Socio interessato, fatti salvi i diritti della difesa e il principio del contraddittorio;

✚ avvalersi di consulenti scelti secondo le esigenze del caso;

✚ trasmettere, su richiesta degli organi direttivi di FIFO, una relazione sull'attività svolta.

In ogni caso è fatto divieto di comunicare alle imprese segnalate, che ne facciano richiesta, i nominativi delle imprese segnalanti.

• SEGNALAZIONI

Le segnalazioni dovranno essere inviate in forma scritta non anonima e in busta chiusa presso la segreteria dell'organismo di Vigilanza, con congruo anticipo rispetto alla data calendarizzata di discussione.

Alternativamente le segnalazioni potranno essere inviate, in forma scritta, corredate di tutta la documentazione utile all'indirizzo mail che sarà reso noto sul sito web della Federazione.

• CONVOCAZIONE

L'organismo di Vigilanza viene convocato dal suo Presidente quando ne ravvisi l'opportunità o, in ogni momento, su richiesta congiunta di almeno due dei suoi componenti.

L'organismo di Vigilanza è convocato dal suo Presidente mediante comunicazione scritta, anche telematica, da inviarsi ai componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Tale termine può non essere osservato in casi di particolare urgenza.

L'organismo di Vigilanza è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri.

L'organismo di Vigilanza delibera con il voto della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il componente interessato ha l'obbligo di astenersi.

6 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice Etico è entrato in vigore alla data del 20 ottobre 2020, a seguito di approvazione dell'Assemblea FIFO.

INDICE

A	
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO	24
ATTIVITÀ FORMATIVE, EDUCAZIONALI E PROMOZIONALI SU PRODOTTI AZIENDALI ORGANIZZATE DAI SOCI	16
B	
BORSE DISTUDIO	20
C	
COMPORAMENTI NON CONFORMI AD ETICA	8
CONCORRENZA	10
D	
DONAZIONI	20
E	
ENTRATA IN VIGORE	29
ETICA DEL LAVORO, TUTELA E VALORIZZAZIONE	7
ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI E ASSOCIATIVE	6
G	
GARANZIA DELLA QUALITÀ	24
I	
IL VALORE DELLA RECIPROCIÀ	8
IL VALORE DELLA REPUTAZIONE E DEI VINCOLI FIDUCIARI	8
INCARICHI, CONSULENZE E STUDI AFFIDATI A PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO	21
INTRODUZIONE	3; 29
L	
LA TRASPARENZA DEI TRASFERIMENTI DI VALORE TRA GLI ASSOCIATI, GLI OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE E LE ALTRE TERZE PARTI	25
LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO: ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI E ASSOCIATIVE	9
M	
METODOLOGIA	26

O

OBBLIGO DI TRASPARENZA	25
OMAGGI AI PROFESSIONISTI SANITARI	23
ORGANIDI CONTROLLO DEL CODICE ETICO	27
Organismo di Vigilanza	27

P

PAGAMENTI, BENEFICI, UTILITÀ E PRATICHE ILLECITE	10
PREMESSA	5
PRINCIPI	6
PROGETTI DI RICERCA	22

R

RAPPORTI CON GLI ATTORI DEL SETTORE SANITARIO, CON LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE E LE TERZE PARTI. PRINCIPIO DI SOBRIETÀ E TRASPARENZA	12
--	----

S

SUPPORTO AD ATTIVITÀ FORMATIVE ED EDUCAZIONALI ORGANIZZATE DA ORGANIZZAZIONI SANITARIE E/O TERZE PARTI	18
SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ	11

T

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI	11
--------------------------------------	----